COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 LUGLIO 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RIZ**

INDICE

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

RIZ ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (5);

VIRGILI ed altri: Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1078);

POSTAL e KESSLER: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1727) 366

PRESIDENTE 366, 368

VERNOLA, *Relatore* 366

La seduta comincia alle 10,30.

BERTANI FOGLI ELETTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Riz ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (5); Virgili ed altri: Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1078); Postal e Kessler: Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale (1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Riz ed altri: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale »; Virgili ed altri: « Indennità speciale di seconda lingua e indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato compresi quelli delle amministrazioni con ordinamento autonomo ed agli appartenenti alle forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale »; Postal e Kessler: « Modifiche ed integrazioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, concernente indennità speciale di seconda lingua e concessione di un assegno speciale di studio al personale civile e militare in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale ».

L'onorevole Vernola ha facoltà di riferire alla Commissione circa l'esito dei lavori del Comitato ristretto nominato al termine della seduta precedente.

VERNOLA, *Relatore*. Informo la Commissione che il Comitato ristretto nominato al termine della seduta del 1° luglio ha proceduto alla redazione di un testo unificato delle tre proposte di legge in discussione.

Pur non essendo sorti dissensi in seno al Comitato ristretto, tuttavia si è rilevata l'opportunità di sottoporre all'esame della V Commissione bilancio, per il parere, il testo unificato sia per dovere di informazione della nuova stesura, sia per sottoporre a nuovo esame, da parte della V Commissione stessa, il problema relativo alla spesa.

Pertanto, propongo alla Commissione di trasmettere alla V Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 93, secondo comma, del regolamento, il seguente testo unificato redatto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità speciale di seconda lingua, prevista dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, è corrisposta al personale che abbia superato l'esame previsto dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, ovvero l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, nella seguente misura:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali: lire 120.000;

b) per il personale delle carriere di concetto ed equiparate: lire 100.000;

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali: lire 80.000;

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare non di leva: lire 72.000.

Tale indennità è estesa anche a quel personale che, precedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, per l'accesso ai posti statali riservati alla provincia di Bolzano, ha dovuto sostenere l'esame della seconda lingua già previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671.

Al personale statale in servizio nella provincia di Bolzano alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è data facoltà di sostenere l'esame previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, della carriera immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza.

Al personale che, in seguito a concorso interno od altro, ha conseguito il passaggio a carriera superiore perdendo il diritto alla indennità di seconda lingua, con l'entrata in vigore della presente legge, per effetto del comma precedente, è riconosciuto il diritto alla percezione della indennità di seconda lingua già in godimento.

ART. 2.

I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire un'indennità di bilinguismo nelle misure fissate dalla presente legge al personale dipendente di lingua tedesca, italiana e ladina che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi.

ART. 3.

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1 della presente legge, che alla data di entrata in vigore della stessa siano sprovvisti del requisito della conoscenza della seconda lingua, hanno facoltà di frequentare, per una sola volta nella carriera, corsi quadriennali di seconda lingua con il riconoscimento di una indennità speciale di cui al successivo articolo 4.

I corsi di cui al comma precedente, istituiti per ciascuna lingua nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, si svolgeranno per dieci mesi con inizio il 1° ottobre e comporteranno un numero settimanale di ore di lezione, fuori dell'orario di servizio, non inferiore a cinque.

Alla conclusione del quadriennio dei corsi speciali di cui al primo comma del presente articolo, gli iscritti potranno sostenere l'esame di accertamento della conoscenza della lingua studiata, in base ai criteri previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Non è consentito per nessuna ragione un prolungamento del corso oltre i quattro anni al quale corrisponda il godimento dell'indennità di cui al successivo articolo 3.

L'esame di accertamento di cui al comma precedente, a richiesta degli interessati, può essere anticipato di uno o più anni, sulla base di un parere favorevole della direzione dei corsi. In caso di esito negativo dell'esame anticipato, è consentita la continuazione del corso speciale fino al compimento del quadriennio, fermo restando il diritto al godimento della indennità di cui al successivo articolo 3 salvo quanto previsto dal comma seguente.

Al termine di ciascuno dei primi tre anni del corso speciale, gli iscritti vengono dichiarati idonei al proseguimento del corso, ovvero vengono rinviati ad una prova orale, affidata ad apposita commissione, per l'accertamento di idoneità al passaggio all'anno successivo.

Nel caso di giudizio di idoneità al passaggio all'anno successivo viene interrotta la corresponsione della indennità di studio e apprendimento, ferma restando la possibilità per il dipendente di sostenere una successiva prova di idoneità decorso un periodo di tempo stabilito dalla direzione dei corsi. Conseguita l'idoneità viene ripristinato il diritto al godimento dell'indennità speciale in corrispondenza alla ripresa regolare del corso.

Gli iscritti ai corsi di cui al presente articolo sono tenuti a frequentare, a pena di esclusione dai corsi medesimi, non meno di due terzi delle lezioni in ciascuno anno.

I corsi speciali di studio e apprendimento della seconda lingua, di cui al presente articolo, avranno inizio il primo ottobre successivo alla data di approvazione della presente legge e saranno tenuti per un periodo massimo di anni sette.

ART. 4.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 3 della presente legge, iscritti ai corsi ivi previsti, viene riconosciuta una « indennità speciale di studio e apprendimento della seconda lingua », nelle misure corrispondenti al settanta per cento dell'indennità di seconda lingua prevista dal precedente articolo 1.

ART. 5.

I comuni e gli enti e istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, qualora abbiano istituito o istituiscano l'indennità di seconda lingua secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, possono adottare anche iniziative corrispondenti a quelle indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.

ART. 6.

Le indennità di cui alla presente legge non sono computabili agli effetti del trattamento di quiescenza.

ART. 7.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare ogni anno con proprio decreto l'aumento delle indennità speciali di cui alla presente legge sulla base della somma dei punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati dall'Istituto centrale di statistica, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 3.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di trasmettere il testo unificato, di cui l'onorevole Vernola ha dato lettura, alla V Commissione bilancio per un nuovo esame da parte di essa.

(*Così rimane stabilito*).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO